SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 26

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 9 gennaio 2014)

INDICE

BUCCARELLA ed altri: sulla tutela della grande quercia vallonea di Galatina (Lecce) (4-00196) (risp. BRAY, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*) Pag. 571

SCAVONE, FERRARA Mario: sull'applicazione dell'art. 21 della legge n. 104 del 1992, relativa ai criteri di assegnazione della sede di servizio a persone disabili nel pubblico impiego (4-01348) (risp. D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*) 573

BUCCARELLA, DONNO, LEZZI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e per i beni, le attività culturali e il turismo.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

da oltre un anno, nella città di Galatina, in provincia di Lecce, è in corso una crescente mobilitazione civica tesa a salvare "La grande quercia vallonea di San Sebastiano in Galatina", plurisecolare albero di una specie molto rara che domina il panorama dell'immediata periferia del paese;

è stata prevista nella zona la realizzazione di una nuova strada provinciale (circonvallazione ovest). I lavori, già cominciati nel primo dei due lotti previsti, denotano, ad avviso di molti cittadini e associazioni della zona, una marcata noncuranza e mancanza di rispetto per gli alberi che sono nei dintorni del percorso stabilito con quotidiani abbattimenti;

il progetto prevede il passaggio della nuova provinciale addirittura sotto la chioma della grande quercia con escavazione e gettate di cemento e asfalto a ridosso dell'apparato radicolare della pianta, con conseguente inevitabile danneggiamento dello stesso e sofferenza dell'albero;

la grande quercia vallonea riveste per la cittadinanza una forte valenza culturale (in effetti da quella pianta si estrae il tannino, sostanza necessaria alla concia delle pelli, attività che da sempre ha caratterizzato la zona), oltre ad essere un luogo di incontro e punto di riferimento per i cittadini di Galatina che le hanno addirittura conferito il nome del Santo Patrono della città;

la grande quercia vallonea è specie vegetale autoctona molto rara in Italia e quasi esclusiva della zona salentina, tanto che il Ministero dell'ambiente, con decreto ministeriale del 3 aprile 2000, concernente la tutela delle aree su cui insistono alberi della specie vallonea, dichiara le stesse siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciali (ZPS), individuandole ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (foreste di *quercus macrolepis* cod. 9350);

ad adiuvandum si ricorda che la quercia vallonea figura fra le specie per le quali è riconosciuta a livello mondiale l'esigenza di istituire riserve

per salvaguardare lo *stock* genetico (Unesco 1979), ed inoltre è inserita nella lista rossa nazionale delle specie a rischio;

vi è la possibilità, con una lieve modifica al progetto originario, di salvaguardare questo monumento vivente; tuttavia, gli organi territoriali competenti (Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Galatina) sono rimasti insensibili ai richiami, alle soluzioni proposte e alle ripetute sollecitazioni effettuate da cittadinanza, associazioni, orto botanico di Lecce dell'Università del Salento;

la vicenda ha ottenuto gli onori della cronaca nazionale con la pubblicazione su "la Repubblica" di un articolo in data 20 gennaio 2013;

la tutela delle alberature è prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, nella parte III, tra i beni paesaggistici annovera, per il loro notevole interesse pubblico, anche le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

quali iniziative intendano assumere, per quanto di competenza, al fine di tutelare la grande quercia vallonea di San Sebastiano in Galatina ed evitare che questo ulteriore scempio danneggi il panorama unico offerto dal monumentale albero.

(4-00196)

(16 maggio 2013)

RISPOSTA. - La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, competente rispetto alla questione, ha comunicato che la quercia vallonea, detta di “San Sebastiano”, insiste su un’area in proprietà privata (fg 79 p.lle 1011-1012) ed il tracciato della circonvallazione sud-ovest di Galatina, che a detta degli interroganti minaccerebbe l'albero, fa parte delle previsioni del piano urbanistico generale di Galatina, approvato con delibera del Consiglio comunale 6 dicembre 2005, n. 62. Il tracciato della circonvallazione è posto a ridosso della parte edificata a sud-ovest del centro urbano e per un tratto interessa una zona completamente urbanizzata. La realizzazione di tale arteria consente un collegamento diretto tra alcune strade i comuni dell'*hinterland* con una notevole riduzione

del traffico di attraversamento del centro urbano di Galatina; in particolare, il progetto definitivo del I lotto funzionale, approvato con delibera della Giunta provinciale del 15 ottobre 2010, n. 268, è posto tra la strada provinciale 41 e la provinciale 362. L'intero tracciato previsto dallo strumento urbanistico comunale collega le strade provinciali 18, 47, 41 e 362.

La Soprintendenza ha espresso il proprio parere di competenza per il progetto relativo a "Lavori per la realizzazione della circonvallazione Sud-Ovest di Galatina di collegamento tra la SP. 41 e SP. 18" il 9 giugno 2010 (prot. n. 9346 cl. 34.19.04/117), dichiarando che "il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui D. L.vo n. 42 del 22/01/2004".

La stessa ha chiarito che la posizione della "quercia vallonea" di Galatina in zona S. Sebastiano, che ai tempi dell'approvazione del progetto definitivo della circonvallazione non risultava censita, è esterna al tracciato stradale. La piattaforma stradale è larga 16 metri e comprende: la sede stradale di tipo C2 per strade extraurbane (10,50 metri), canalina di scolo delle acque piovane, pista ciclabile larghezza 2 metri da un lato e marciapiede di 1.50 metri dall'altro lato. Dalla sovrapposizione del tracciato stradale al territorio rappresentato, il tronco della quercia risulta a una distanza di circa 23 metri dal bordo esterno della strada. Considerando l'ampiezza della chioma della quercia pari a circa 18 metri, la distanza netta tra la chioma e il bordo della carreggiata risulta superiore 15 metri circa.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
BRAY

(2 gennaio 2014)

SCAVONE, FERRARA Mario. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* - Premesso che non tutte le pubbliche amministrazioni, in occasione di mobilità e trasferimenti, applicano le disposizioni contenute nella legge n. 104 del 1992 ed in particolare nell'art. 21 della legge;

considerato che l'art. 21 della legge n. 104 del 1992 al primo comma recita testualmente "La persona handicappata con un grado di invalidità superiore a due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza (...), assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili" - e al secondo comma - "I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda";

ritenuto che l'art. 21, comma 2, della legge n. 104 del 1992 è norma imperativa che non può essere stravolta da previsioni e contratti collettivi di qualsiasi comparto;

considerato che l'art. 21 della legge n. 104 del 1992 si configura quale disposizione di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di trasferimenti e che quindi il beneficiario ha un diritto soggettivo alla scelta del posto, condizionato, solamente, alla esistenza del posto vacante nella sede di destinazione richiesta;

ritenuto che i giudici del lavoro più volte hanno dichiarato nulle le norme contrattuali nelle quali si deroga al principio di precedenza assoluta nei trasferimenti ai soggetti che possono beneficiare dell'art. 21, ed hanno concesso, senza indugio, la precedenza assoluta e prioritaria nei trasferimenti ai possessori dei requisiti richiesti per l'applicazione della norma,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per ristabilire ordine nel rispetto e nell'applicazione delle disposizioni contenute nelle legge n. 104 del 1992 ed, in particolare, per la corretta definizione di quanto disposto nell'art. 21 come principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata;

quali iniziative, volte ad evitare contenziosi, si vorranno adottare per l'applicazione corretta della legge, evitando che contratti collettivi nazionali, anche integrativi, pongano le pubbliche amministrazioni nella condizione di disattendere il disposto dell'art. 21 della legge n. 104 del 1992.

(4-01348)

(11 dicembre 2013)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si chiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 21, anche rispetto all'ambito di competenza della contrattazione collettiva.

Come è noto, l'articolo 21 della legge prevede che, nell'assegnazione della sede di servizio, la persona disabile "con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (recante riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta

prioritario tra le sedi disponibili", nonché di precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Il Dipartimento della funzione pubblica, in considerazione della rilevanza e della criticità della materia, è intervenuto in più occasioni, con pareri e circolari, al fine di fornire prescrizioni di carattere generale, a supporto delle amministrazioni, per una corretta ed efficace applicazione delle disposizioni.

Nel rammentare che l'osservanza della disciplina concernente la tutela delle persone disabili e dei lavoratori che prestano loro assistenza è, comunque, demandata alle singole amministrazioni interessate, appare opportuno riportare sull'argomento le indicazioni contenute nelle circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 13/2010 e n. 9/2011.

In particolare, la circolare n. 13 del 2010 chiarisce questioni attinenti alla tutela della sede di lavoro per il dipendente che presta assistenza alla persona disabile, richiamando la disposizione di cui all'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 (come modificata dalla legge n. 183 del 2010) in base alla quale "Il lavoratore (…) dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (…) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede". Al riguardo, la circolare precisa che il diritto riconosciuto dalla disposizione può essere mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, (come, ad esempio, l'assenza di vacanza nella dotazione organica della sede scelta dal lavoratore); l'esercizio del diritto, diversamente, non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità da parte dell'amministrazione.

La successiva circolare n. 9 del 2011, in materia di tutela dei dipendenti disabili e dei lavoratori che prestano loro assistenza, interviene poi sulla disciplina della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In proposito, si afferma che, in presenza del posto in organico e in assenza delle condizioni ostative (tipizzate ex ante e relative al perseguimento dell'interesse istituzionale e al buon funzionamento dell'amministrazione) previste dall'articolo 16 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto collegato lavoro), il dipendente è titolare di un "interesse tutelato" alla trasformazione del rapporto. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione o delle condizioni ostative, come pure quella relativa alla decorrenza della trasformazione, non può che essere svolta in concreto, in base alle circostanze fattuali particolari che l'amministrazione è tenuta ad analizzare.

In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate dall'amministrazione devono risultare evidenti sulla base della motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell'atto, di

ripresentare nuova istanza se lo desidera e, in caso, consentire l'attivazione del controllo giudiziale.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

(9 gennaio 2014)